

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 183**


**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo collettore lungo Via Milite Ignoto nel Comune di Vibo Valentia.**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 - Ambiente -Manutenzione - Gestione Rifiuti, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 31 del 15 ottobre 2018, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Cosimo Maiuolo (codice fiscale MLA CSM 87M10 I854N), nato a Soriano Calabro (VV), il giorno 10 agosto 1987, residente in Arena (VV), Contrada Castellina Managò, n. 16 , il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa Viraco Costruzioni S.a.s. di Maiuolo Cosimo & Raffaele, con sede legale in Vibo Valentia (VV), Via Milite Ignoto, 40 (partita IVA 03106160793), iscritta nel



Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia con il numero R.E.A 166290; giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che, a seguito di un cedimento del marciapiede in Via Milite Ignoto, nei pressi del civico 64/A del Comune di Vibo Valentia, in data 07 settembre 2018, è stato redatto, dal tecnico comunale, Arch. Claudio Decembrini, il verbale di somma urgenza, opportunamente motivato ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- che, contestualmente alla redazione del verbale di cui sopra, è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità affidando direttamente all'Appaltatore l'esecuzione dei medesimi lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n. 1245 del 06 dicembre 2018 (n. 175/2018 del registro del Settore 6), i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'impresa Viraco Costruzioni S.a.s. per l'importo complessivo di € 83.930,00 (euro ottantatremilanovecentotrenta/00) IVA compresa al 10%;

- che la somma necessaria, impegnata con la stessa determinazione dirigenziale n. 1245 del 06 dicembre 2018, risulta registrata sui fondi del bilancio comunale al Capitolo 23710, Missione 8, Programma 1, Titolo 2,

Macroaggregato 2, Bilancio 2018;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Società, non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 4 dicembre 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, comunicava che a carico dell'impresa Viraco Costruzioni S.a.s. di Maiuolo Cosimo & Raffaele e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo Decreto legislativo;

- che per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 12892240, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, con scadenza 10 marzo 2019;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 6 - Ambiente -Manutenzione - Gestione

*Adelmo F. Di*

*Moira*

Rifiuti.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante dell'impresa Viraco Costruzioni S.a.s., sig. Cosimo Maiuolo, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di

prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune affida all'Appaltatore che accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo collettore lungo Via Milite Ignoto nel Comune di Vibo Valentia.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**



Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è di €. 76.300,00 (euro settantaseimila trecento/00) oltre IVA al 10%.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

Tot



c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E42B18001480004 ed il codice CIG 77101622F6 assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche che l'Appaltatore indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità contenute nella determinazione dirigenziale n. 1245 del 06 dicembre 2018 (n. 175/2018 del registro del Settore 6) ed in ottemperanza al verbale di affidamento diretto (ordine d'esecuzione lavori) e verbale di consegna, redatto in data 07 settembre 2018.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, si intendono facenti parte sostanziale della presente scrittura privata, anche se alla stessa non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque

ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.


Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

Tot

Dalmeida

com



- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, nei confronti dell'Appaltatore, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.



**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.




**ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore è esonerato dal costituire il deposito cauzionale definitivo, in quanto, stante l'urgenza, ha già regolarmente eseguito i lavori oggetto del presente contratto; giusta attestazione del tecnico responsabile, Arch. Claudio Decembrini, prot. n. 60419 del 13 dicembre 2018.



**ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi

dell'articolo 105, comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 15: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei

contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 16: Domicilio dell'Appaltatore.**

Il domicilio dell'Appaltatore, per le comunicazioni, è la sede legale di Vibo Valentia, Via Milite Ignoto, 40 - cell. 340/5057277 -

**ARTICOLO 17: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 18: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 19: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte, così da fare parte del presente contratto.


**ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a

video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



L'APPALTATORE: **Sig. Cosimo Maiuolo**



IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**




Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:


- gli artt. 3, 6, 9, 10, 13, 14 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;


- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.







**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura

*Dehmetti*

*ca*

*[Handwritten signature]*

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### **Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.


#### **Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n.




90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



L'APPALTATORE: **Sig. Cosimo Maiuolo**



IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**

